

**CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA'
SPECIALISTICA DI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO IL PRESIDIO TERRITORIALE
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea con sede in Roma, Via di Grottarossa, 1035-1039, P.IVA 06019571006, in persona del Direttore Generale, Dott. Adriano Marcolongo, per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P.I. 00821180577 con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Generale, Marinella D'Innocenzo - per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 70992 del 09/11/2020 la ASL di Rieti ha chiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea la disponibilità a stipulare un rapporto convenzionale per l'esecuzione di prestazioni di anestesia e rianimazione presso il Presidio Territoriale Casa della Salute di Magliano Sabina;
- che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Oggetto

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si impegna a garantire alla ASL di Rieti, per il tramite dei propri Dirigenti Medici che si renderanno disponibili, prestazioni di anestesia e rianimazione.

ART. 3

Condizioni generali e modalità di svolgimento dell'attività

Le prestazioni professionali oggetto di convenzione verranno espletate alle condizioni e nei

limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto c, del D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117 comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio nell'Azienda di appartenenza e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio della Azienda Sanitaria di appartenenza, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione presso il Presidio Territoriale Casa della Salute di Magliano Sabina fino a n. 48 ore settimanali nel rispetto delle direttive comunitarie sull'orario di lavoro.

ART. 4

Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 80,00, esclusa la quota IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie).

ART. 5

Oneri assicurativi

L'A.O.U. Sant'Andrea provvederà alla copertura assicurativa dei dirigenti medici per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi per danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti ed attrezzature.

ART. 6

Modalità di pagamento

La ASL di Rieti provvederà a versare le somme spettanti all'A.O.U. Sant'Andrea - mediante Girofondi pagamento di tesoreria 61 n. di Contabilità Speciale 0306132 acceso presso la Banca di Italia - previa emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea in base al riepilogo mensile delle prestazioni eseguite che il Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Rieti, con la vidimazione del Direttore del Distretto Sanitario, avranno cura di redigere.

ART. 7

Durata

La presente convenzione ha durata di mesi dodici con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad esplicita richiesta della ASL di Rieti da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R almeno due mesi prima della naturale scadenza. E' facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, da inviarsi almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 8

Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione e si impegnano ad eseguire le prestazioni nella stessa convenute nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

Le Parti, che ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE si danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa in riferimento al trattamento dei dati personali, sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione della presente convenzione.

L'ASL di Rieti, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati dei propri pazienti, provvede ad individuare il personale della Azienda Ospedaliera – Universitaria Sant'Andrea che agisce in virtù della presente convenzione, quale autorizzato al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e *2-quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 con atto formale riportato in allegato (Allegato A) alla presente convenzione e parte integrante della stessa.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

ART. 9

Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, saranno devolute al Foro Competente.

ART. 10

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico delle parti interessate.

ART. 11

Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Letto, approvato e sottoscritto,

**per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant' Andrea**

Il Direttore Generale
Dott. Adriano Marcolongo

per la ASL di Rieti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Egregio Dr./Dr.ssa Signora

Oggetto: Atto di nomina a persona autorizzata al trattamento (già incaricato del trattamento) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018

Nell'organizzazione aziendale, ciascun dipendente (fisso o itinerante) o assimilabile (stagista, collaboratore, interinale, ecc.) è assegnato ad una Unità, stabilmente ovvero in via temporanea, presso cui sono trattati dati personali.

In relazione a ciò l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche il "Titolare") **conferisce a tutti tali soggetti, nei termini e con le modalità previste in riferimento a quanto disposto dall'art. 29 -e al principio di accountability di cui al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (infra detto "Regolamento") e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché come raccomandato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detta "Garante"), la nomina a persona autorizzata del trattamento (già "incaricato") dei dati personali ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari (i.e. "sensibili") e giudiziari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, laddove ciò sia richiesto in ragione delle mansioni loro affidate.**

Nella specie, si ricorda come a mente di tale Regolamento la "*persona autorizzata opera sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile*".

Ciò premesso, secondo il Garante, le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (antecedenti al Regolamento europeo e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018) in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del Regolamento, in particolare alla luce del principio di "responsabilizzazione" di titolari e responsabili del trattamento che prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del Regolamento nella sua interezza. In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4 del Regolamento, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento, così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante, in quanto misure atte a garantire e dimostrare "che il trattamento è effettuato conformemente" al Regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del Regolamento).

Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, "*La designazione (ad incaricato) è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima*" e ai sensi dell'art. 2 - quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, "*Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei*

dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”, il presente documento, congiuntamente con l’organigramma interno, i profili professionali e le competenze previste a livello contrattuale, costituisce puntuale individuazione dell’ambito di trattamento consentito alle persone autorizzate (già incaricati) degli uffici medesimi.

Per ciò che attiene, inoltre, alle persone autorizzate al trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, la presente nomina potrà essere integrata con le istruzioni aggiuntive che il Referente interno eventualmente riterrà di conferire all’atto della loro applicazione alla Unità dove se ne prevede il trattamento.

Il Titolare ritiene la presente nomina condizione indispensabile per l’esecuzione di qualsivoglia attività lavorativa che contempli, anche saltuariamente, il trattamento di dati personali di propria competenza.

Tutto ciò premesso, le operazioni che ogni persona autorizzata effettuerà nello svolgimento della sua attività lavorativa riguarderanno, in particolare, l’accesso ad applicazioni informatiche tramite dispositivo informatico collegato alla rete aziendale o *stand alone* e/o l’uso di appositi archivi cartacei.

Rispetto a tutto quanto precede, si segnala quanto segue:

- 1) Titolare del trattamento è l’Asl di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42 - Rieti coadiuvato dai Referenti Privacy.
- 2) Responsabile della Protezione Dati è l’Avv. Franco Angelo Ferraro domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e sempre contattabile all’indirizzo e-mail dpo@asl.rieti.it ovvero ai numeri 06.37351632 o 06.3722608.
- 3) Per trattamento di dati personali si intende "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*".
- 4) Sono considerati dati personali, ai sensi dell’art. 4 num. 1) del Regolamento, "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*"; sono considerati “dati biometrici”, ai sensi dell’art. 4 num. 14) del Regolamento, "*i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici*"; sono considerati “dati relativi alla salute”, ai sensi dell’art. 4 num. 15) del Regolamento, "*i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute*".
- 5) Sono considerati appartenenti a “*categorie particolari di dati personali*” ovvero “*dati sensibili*”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, tutti quei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
- 6) Sono considerati “*dati giudiziari*”, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, tutti quei dati personali relativi “*alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza*” ovvero, secondo l’ordinamento italiano, idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

7) Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del Regolamento *“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”*. Per tale ragione, ogni persona autorizzata è tenuta a fruire, con cadenza almeno annuale, delle occasioni formative, in presenza o a distanza e sempre documentate, predisposte dal Titolare del trattamento, dal Responsabile Protezione Dati e/o dal Referente interno.

8) È espressamente vietato alla persona autorizzata di trattare in Azienda dati personali di terzi non attinenti alle attività istituzionali nonché divulgare sia all'interno che fuori dell'Azienda, ovvero utilizzare in qualsiasi altro modo, dati personali di terzi soggetti dei quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nel presente incarico.

9) È espressamente vietato conferire dati, banche dati o la loro fruizione a soggetti terzi esterni senza aver preventivamente verificato con il Titolare, con il Responsabile Protezione Dati o, quantomeno, con un Referente interno, la necessità di provvedere alla loro nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del Regolamento da parte del Titolare del trattamento.

10) Le operazioni di trattamento oggetto del presente incarico dovranno essere svolte in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, ai provvedimenti e alle linee guida applicabili dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle espresse istruzioni impartite dal Titolare, dal Responsabile Protezione Dati o dal Referente interno di competenza con riferimento anche a quanto descritto nelle procedure eventualmente pubblicate sul Portale del Dipendente. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento le persone autorizzate dovranno fare esclusivo riferimento al Responsabile Protezione Dati, al Referente o al Titolare.

11) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i dati personali devono sempre essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in conformità alle finalità del trattamento, nonché aggiornati di volta in volta al momento di eventuali loro variazioni portate a conoscenza del Titolare durante tutta l'attività di trattamento secondo la definizione che di questo fornisce l'art. 4 num. 2) del Regolamento.

12) Nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento, ogni persona autorizzata al trattamento, nei limiti del proprio incarico e per quanto ragionevolmente possibile considerato lo stato dell'arte, ha l'obbligo di custodia, controllo e conservazione dei dati, con l'adozione, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di ogni cautela adeguata a evitare ogni rischio di violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A puro titolo esemplificativo, ciascuna persona autorizzata dovrà curare, al momento di allontanarsi dalla propria stanza, di non lasciare acceso il computer, o, in alternativa, di attivare uno screen-saver dotato di password di blocco/sblocco; di non lasciare incustoditi dispositivi informatici portatili e di proteggerne l'accesso con password adeguata, di cambiare la propria password almeno ogni tre mesi; di non abbandonare elenchi o schede contenenti dati personali, e in particolare quelli sensibili, sulla scrivania, curandone piuttosto la conservazione in cassette o contenitori chiusi a chiave; di segnalare prontamente al proprio superiore diretto eventuali anomalie o inesattezze dei dati trattati.

13) Si considera obbligo di ogni persona autorizzata al trattamento segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo al Responsabile Protezione Dati e al Titolare per il tramite del proprio Referente Privacy (o direttamente in caso di assenza di quest'ultimo) qualsiasi ipotesi di violazione di sicurezza, anche potenziale, che possa comportare,

accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, attivarsi per limitarne gli effetti e offrire piena collaborazione alla verifica degli elementi richiesti dall'art. 33 del Regolamento.

14) Le rammentiamo che il Regolamento riconosce agli interessati, oltre alla possibilità di proporre reclamo al Garante, il diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, di essere informati circa i dati identificativi del Titolare e del Responsabile Protezione Dati e le finalità e modalità del trattamento dei propri dati; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Ogni comunicazione o richiesta in tal senso che dovesse pervenirle in Azienda dovrà essere prontamente e comunque non oltre 1 (uno) giorno sottoposta all'attenzione del Responsabile Protezione Dati per le opportune istruzioni.

15) L'Asl di Rieti è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento, a vigilare sull'operato delle persone autorizzate del trattamento e pertanto, si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sulle attività dalle medesime svolte.

16) In forza del presente atto di nomina, Lei è autorizzato a trattare tutti i dati personali, sensibili e giudiziari dei quali potrà venire a conoscenza nell'ambito delle competenze e delle funzioni proprie della Unità di appartenenza, nonché in altre Unità in cui dovesse essere chiamato, anche temporaneamente o saltuariamente, a svolgere le proprie funzioni, in virtù delle specifiche competenze e dei relativi compiti assegnati nell'ambito delle attività trasversali finalizzate a garantire la continuità dei servizi (ad es. consulenze, turni di guardia, reperibilità, ecc.).

17) Il presente incarico è gratuito ed ha durata pari a quella del rapporto della persona autorizzata al trattamento con il Titolare e si intenderà revocata per insindacabile decisione del Titolare ovvero all'atto dello scioglimento di detto rapporto, per qualsiasi causa ciò avvenga e al termine del quale Lei dovrà cessare ogni trattamento di dati acquisiti in costanza di rapporto e restituire tutti i supporti su cui gli stessi venivano custoditi impegnandosi sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della presente nomina.

18) Si ricorda, infine, che il mancato rispetto della normativa stabilita dal Regolamento a protezione dei dati personali e/o il mancato rispetto delle procedure aziendali poste a tutela degli stessi può essere fonte di responsabilità civili, penali ed amministrative e comportare, nei casi previsti, l'apertura di procedimenti disciplinari anche in ambito lavorativo.

Distinti saluti.

Per il Titolare

Per presa visione, la persona autorizzata al trattamento

[data]

[cognome e nome]

[firma leggibile]